

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il "Decreto Rilancio" approvato dal Consiglio dei Ministri, introduce numerose e importanti misure atte a contrastare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica che da oltre due mesi attanaglia imprese, lavoratori e famiglie.

Tra le misure fiscali contenute nel decreto, trova spazio il credito d'imposta per gli investimenti relativi all'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 128-bis), rivolto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (elencati nell'allegato al decreto), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore. La platea di soggetti destinatari del beneficio sarà, tuttavia, oggetto di ampliamento con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

La norma, in specie, prevede un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e per l'attivazione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Nel dettaglio, rientrano tra le spese necessarie oggetto della misura, quelle relative a:

- rifacimento di spogliatoi e mense;
- realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza;
- investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli inerenti allo sviluppo o all'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile, nel limite dei costi sostenuti, con le ulteriori agevolazioni già previste per le medesime spese ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2021. Lo stesso è, inoltre, cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE

Come noto, l'art. 64 del Decreto "Cura Italia" varato lo scorso 17 marzo (D.L. n. 18/2020) aveva introdotto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta in misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro documentate fino ad un massimo di 20.000 euro di spesa, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro quale misura di contenimento del contagio da COVID-19.

Ebbene, il D.L. Rilancio, modificando l'art. 64 citato ha, in primo luogo, esteso il beneficio di cui all'art. 64 citato - inizialmente rivolto ai soli soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione - anche agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 130-ter); in secondo luogo, ha disposto che il credito d'imposta spetti nella misura del 60 % e fino ad un massimo di 60.000 euro di spesa per ciascun beneficiario (art. 130-quater).

Tra le spese ammesse al credito d'imposta rientrano quelle relative a:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli sopra indicati, quali termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il comma 3 dell'art. 130-quater prevede che il credito d'imposta in esame possa essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto, ovvero in compensazione, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso.

Il secondo periodo del medesimo comma precisa, inoltre, che il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.